

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
(Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

*ASSEMBLEA DEGLI
INTERMEDIARI ADERENTI*

Roma, 30 maggio 2018

Comitato di gestione

| | | |
|-----------------|--------|--------------------|
| Presidente | avv. | Paolo Di Benedetto |
| Vice Presidente | dr. | Fabio Galli |
| Membri | dr. | Michele Calzolari |
| | dr. | Stefano Del Punta |
| | dr. | Luigi Jacobini |
| | dr. | Massimo Menchini |
| | dr.ssa | Francesca Palisi |
| | dr. | David Sabatini |
| | dr. | Marco Tofanelli |

Collegio sindacale

| | | |
|-------------------|--------|---------------------|
| Presidente | prof. | Eugenio Pinto |
| Sindaci effettivi | dr.ssa | Elisabetta Giuliani |
| | prof. | Luigi Rizzi |
| Sindaci supplenti | dr. | Vincenzo Rea |
| | dr. | Giuseppe Cerati |

| | | |
|------------------|--------|---------------|
| Direttore | dr.ssa | Flavia Fedeli |
|------------------|--------|---------------|

ASSEMBLEA DEGLI INTERMEDIARI ADERENTI

30 MAGGIO 2018

Ordine del giorno

- 1) Modifiche dello Statuto – art. 2, commi 1 e 2.
- 2) Nomina di un Sindaco supplente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) dello Statuto.

RELAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Signori Aderenti,

siete chiamati a deliberare ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g), dello Statuto in ordine ad ulteriori modifiche da apportare allo Statuto medesimo rispetto al testo approvato nella scorsa Assemblea del 6 dicembre 2017.

Il testo delle modifiche statutarie, che riguardano unicamente la definizione dell'attività di gestori dei portali per la raccolta dei capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, è stato messo a disposizione degli Intermediari nella sede del Fondo e pubblicato sul sito internet dal 20 aprile 2018.

In data 6 dicembre 2017, l'Assemblea degli intermediari aderenti al Fondo aveva deliberato all'unanimità le modifiche dello Statuto e del Regolamento operativo al tempo proposte, sottoponendo l'approvazione stessa *“alla condizione sospensiva dell'approvazione delle modifiche stesse da parte degli Organi di vigilanza.”*, non ancora pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze a quella data.

Successivamente, in data 23 febbraio 2018, è pervenuta la nota del Ministero con cui, acquisite le osservazioni di Consob e Banca d'Italia, è stato rilasciato parere favorevole in merito alle predette modifiche dello Statuto e del Regolamento operativo deliberate dall'Assemblea in data 6 dicembre 2017 chiedendo tuttavia *“una riformulazione dell'attività di gestione dei portali on-line corrispondente alle previsioni del TUF (art. 50-quinquies, comma 1)”*.

Pertanto il Comitato di gestione in data 1° marzo 2018 ha deliberato le modifiche dello Statuto riguardanti la definizione dell'attività di “gestione di portali per la raccolta dei capitali e delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali” così come richiesto dal MEF, ed in particolare:

- All'art. 2, comma 1, la lettera b), “aderenti o soggetti aderenti” è stata riarticolata in b.1) e b.2);
- All'art. 2, comma 1, lettera cc) è stata modificata la definizione del servizio svolto dai gestori di portali (Servizio di gestione di portali) in conformità alla definizione prevista dall'art. 50-quinquies, comma 2, del TUF.
- All'art. 2 è stato inserito un nuovo comma con la previsione che *“l'attività svolta dal gestore di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui alla lett. cc) è assimilata, ai fini del presente Statuto e del Regolamento operativo del Fondo, al servizio di ricezione e trasmissione di ordini.”*

In data 6 aprile 2018 è pervenuta la nota del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, sentite Banca d'Italia e Consob, ha approvato le predette modifiche dello Statuto.

L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto di seguito riportate, indicate in grassetto.

STATUTO

| Testo vigente | Testo proposto |
|--|---|
| <p>Articolo 2</p> <p>Definizioni</p> | <p>Articolo 2</p> <p>Definizioni</p> |
| <p>1. Ai fini del presente Statuto si intendono per:</p> <p>a) "Fondo": il Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;</p> <p>b) "aderenti o soggetti aderenti": i soggetti, di seguito elencati, autorizzati a prestare servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, riportati nell'Appendice al presente Statuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le banche italiane, comunitarie e extracomunitarie, di cui alle seguenti lettere i), l), m); - le società di intermediazione mobiliare (SIM), di cui alla seguente lettera n); - le società di gestione del risparmio (SGR), di cui alla seguente lettera o); - le società di gestione UE, di cui alla seguente lettera p); - le società fiduciarie, di cui alla seguente lettera q); - gli intermediari finanziari, di cui alla seguente lettera r); - le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, di cui alle seguenti lettere s) e t); - i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, di cui alla seguente lettera u); - gli agenti di cambio, di cui all'art. 201 del TUF; <p>nonchè le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento comunitarie e società di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, sopra richiamati e del servizio accessorio di cui alla seguente lettera bb), limitatamente all'attività svolta in Italia.</p> | <p>1. Ai fini del presente Statuto si intendono per:</p> <p>a) "Fondo": il Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;</p> <p>b) "aderenti o soggetti aderenti":</p> <p>b.1) i soggetti, di seguito elencati, autorizzati a prestare servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, riportati nell'Appendice al presente Statuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le banche italiane e UE, di cui alle seguenti lettere i) e l); - le società di intermediazione mobiliare (SIM), di cui alla seguente lettera n); - le società di gestione del risparmio (SGR), di cui alla seguente lettera o); - le società di gestione UE, di cui alla seguente lettera p); - le società fiduciarie, di cui alla seguente lettera q); - gli intermediari finanziari, di cui alla seguente lettera r); - le imprese di investimento UE e le imprese di paesi terzi, di cui alle seguenti lettere s) e t); - i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, di cui alla seguente lettera u); - gli agenti di cambio, di cui all'art. 201 del TUF; <p>nonchè le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento UE e società di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, sopra richiamati e del servizio accessorio di cui alla seguente lettera bb), limitatamente all'attività svolta in Italia.</p> |

Resta ferma l'adesione al Fondo dei soggetti aderenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

- c) "L.F." (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
- d) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
- e) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
- f) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- g) "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione europea;
- h) "Stato extracomunitario": lo Stato non appartenente all'Unione europea;
- i) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
- l) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;
- m) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- n) "società di intermediazione mobiliare (SIM)": l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
- o) "società di gestione del risparmio (SGR)": la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
- p) "società di gestione UE": la società di cui all'art. 1, comma 1, lett. o-bis) e art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
- q) "società fiduciaria": la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;

Resta ferma l'adesione al Fondo dei soggetti aderenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

b.2) i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, di cui alla seguente lettera cc);

- c) "L.F." (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
- d) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
- e) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
- f) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- g) "Stato UE": lo Stato appartenente all'Unione europea;
- h) "Paese terzo": lo Stato non appartenente all'Unione europea;
- i) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
- l) "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
- m) (*lettera abrogata*)
- n) "società di intermediazione mobiliare (SIM)": l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento;
- o) "società di gestione del risparmio (SGR)": la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
- p) "società di gestione UE": la società di cui all'art. 1, comma 1, lett. o-bis) e art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
- q) "società fiduciaria": la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;

| | |
|---|--|
| <p>r) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e <i>c-bis</i>), del TUF;</p> <p>s) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;</p> <p>t) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;</p> <p>u) "gestori di sistemi multilaterali di negoziazione": i soggetti, diversi dalle società di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 77-<i>bis</i> del TUF;</p> <p>v) "succursale": la sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un soggetto definito dalla lettera b), che presta i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo è autorizzato;</p> <p>w) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;</p> <p>x) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF;</p> <p>y) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del TUF;</p> <p>z) "operazione di investimento": le operazioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;</p> <p>aa) "investitore": la persona fisica o giuridica che ha affidato a un soggetto aderente al Fondo denaro o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di cui alla lett. z);</p> <p>bb) "servizio accessorio": il servizio di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) del TUF, laddove accessorio ad operazioni di investimento, indicato nell'Appendice al presente Statuto.</p> | <p>r) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e <i>c-bis</i>), del TUF;</p> <p>s) "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia;</p> <p>t) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento;</p> <p>u) "gestori di sistemi multilaterali di negoziazione": i soggetti, diversi dalle società di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 63 del TUF;</p> <p>v) "succursale": la sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un soggetto definito dalla lettera b), che presta i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo è autorizzato;</p> <p>w) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;</p> <p>x) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF;</p> <p>y) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2-<i>ter</i>, del TUF;</p> <p>z) "operazione di investimento": le operazioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;</p> <p>aa) "investitore": la persona fisica o giuridica che ha affidato a un soggetto aderente al Fondo denaro o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di cui alla lett. z);</p> <p>bb) "servizio accessorio": il servizio di cui all'art. 1, comma 6, Allegato I, sez. B, punto (1) del TUF, laddove accessorio ad operazioni di investimento, indicato nell'Appendice al presente Statuto;</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>2. Le definizioni di cui sopra si riferiscono a quelle previste dalla legislazione vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto. Resta inteso che le medesime definizioni dovranno comunque intendersi ed interpretarsi alla luce delle eventuali modifiche legislative e/o regolamentari che dovessero in futuro essere introdotte.</p> | <p>cc)"gestore di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali": il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del TUF;</p> <p>dd) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.</p> <p>2. L'attività svolta dal gestore di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui alla lett. cc) è assimilata, ai fini del presente Statuto e del Regolamento operativo del Fondo, al servizio di ricezione e trasmissione di ordini.</p> <p>3. Le definizioni di cui sopra si riferiscono a quelle previste dalla legislazione vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto. Resta inteso che le medesime definizioni dovranno comunque intendersi ed interpretarsi alla luce delle eventuali modifiche legislative e/o regolamentari che dovessero in futuro essere introdotte.</p> |
|--|---|

Signori Aderenti,

A seguito della designazione pervenuta al Presidente in data 28 dicembre 2017 a firma del Presidente dell'ABI, con cui comunicava la designazione di un Sindaco supplente in rappresentanza delle banche aderenti al Fondo, nella persona della prof.ssa Michela Del Piero, siete chiamati a nominare un Sindaco supplente, con le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto.

Il Sindaco Supplente, che va ad integrare il Collegio sindacale, nominato nell'Assemblea del 6 dicembre 2017, resta in carica fino all'approvazione del rendiconto della gestione al 30 giugno 2020.

* * *

Il Comitato ringrazia per la collaborazione il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, le Associazioni di categoria degli Intermediari aderenti al Fondo, il Collegio Sindacale e saluta tutti gli intervenuti.

Roma, 9 aprile 2018

IL COMITATO DI GESTIONE